

Roma, 24 settembre 2012

**Alle Strutture Regionali/Territoriali**  
**Filt-Fit-Uilt-Ugl T.-Faisa**

Oggetto: contributo di solidarietà Fondi Speciali (art. 24 p. 21 del D.L. n. 201/2011, convertito con legge n. 214/2011)

È stato segnalato un diffuso malcontento nella categoria tra i lavoratori assoggettati al contributo di solidarietà di cui in oggetto, con conseguente richiesta di intervento delle Organizzazioni Sindacali.

Pertanto, riteniamo opportuno fare il punto della situazione per fornire elementi di possibile chiarezza nel confronto con iscritti ed i lavoratori tutti.

Come è noto la cosiddetta “Riforma Fornero”, nell’introdurre dall’1 gennaio 2012 profonde modifiche alla normativa previdenziale, tra cui l’applicazione del sistema contributivo pro rata per tutti i lavoratori, oltre a determinare un significativo aumento dell’età pensionabile, ha previsto un contributo di solidarietà transitorio, dal 2012 al 2017, a carico dei lavoratori e dei pensionati che hanno maturato periodi contributivi presso i fondi speciali successivamente confluiti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (INPS).

I fondi interessati sono: ex fondo elettrici, ex fondo telefonici, ex fondo autoferrotranvieri, fondo volo e l’ex fondo INPDAI.

Per i lavoratori in servizio è stata prevista una unica aliquota dello 0,5% da 5 anni di iscrizione all’ex Fondo Speciale in poi.

I lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 avevano meno di 5 anni di permanenza nell’ex fondo speciale, considerata la mancanza di beneficio, sono stati esclusi dalla contribuzione, mentre per tutti coloro che vantavano una anzianità superiore ai cinque anni la somma che deve essere corrisposta è uguale senza alcuna differenza rispetto al trattamento che si maturerà.

Si ricorda che il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito. L’adempimento amministrativo dovrebbe risiedere in capo al datore di lavoro e quindi all’azienda.

L’entità del contributo per i pensionati, invece, è determinata in rapporto al periodo di iscrizione al fondo speciale al 31 dicembre 1995, con aliquote crescenti dello 0,3% da 5 a 15 anni di anzianità, dello 0,6% da 15 a 25 e dell’1% da 25 anni in poi.

È evidente che, nell'ambito del giudizio fortemente negativo che il Sindacato ha espresso sull'intero provvedimento fin dal momento della sua adozione, perché chiede sacrifici sempre agli stessi soggetti, pensionati e lavoratori, ci siamo venuti a trovare di fronte ad una legge che, nel caso specifico, chiede, rispetto ai lavoratori attivi, lo stesso contributo a persone che hanno situazioni soggettive differenti, creando pertanto una ingiustizia sostanziale.

**Questo aspetto della normativa è tra quelli attualmente al vaglio dei legali per valutare la possibilità e l'opportunità di un ricorso per il riconoscimento della sua incostituzionalità.**

Occorre ricordare inoltre che la soppressione dell'ex fondo speciale di previdenza degli autoferrotranvieri ha comportato all'epoca una corresponsione di contributi maggiori di quelli del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, proprio a compensazione dei trattamenti di migliore favore goduti e che in alcune situazioni, non rare, i lavoratori hanno optato o possono ancora optare per la il calcolo dell'intero periodo lavorativo presso l'INPS, per cui il contributo, così come richiesto, è vissuto come un sacrificio ingiustificato.

Ulteriore motivo di giustificato malcontento sono state anche le modalità di applicazione della norma, in quanto, in attesa della circolare esplicativa INPS, si sono accumulati dall'1 gennaio di quest'anno arretrati che vengono oggi trattenuti dalle aziende.

Invero l'INPS ha precisato che, per quanto attiene i pensionati, le trattenute per gli arretrati sono state rateizzate in 7 mesi da luglio 2012, compresa la tredicesima. Riteniamo che lo stesso criterio sarebbe dovuto essere applicato anche ai lavoratori attivi.

Ultimo aspetto di questo delicato problema resta il rapporto tra le aziende ed i lavoratori laddove sono stati disposti modelli di dichiarazioni relativi a periodi pregressi di lavoro in palese violazione del diritto di riservatezza: su tale questione siamo già intervenuti nel mese di febbraio 2012 nei confronti di ASSTRA ed ANAV, arrivando poi in data 24 dello stesso mese alla sottoscrizione di un Avviso Comune sull'intero provvedimento, trasmesso con una nota al Governo.

**Un risultato sicuramente positivo di detto Avviso Comune è stato il definitivo chiarimento da parte dell'INPS del mantenimento del diritto del pensionamento al compimento del 60° anno di età per il personale viaggiante delle aziende del Trasporto Pubblico Locale.**

Allo stato attuale auspichiamo che le scelte di questo Governo possano rivedere la materia in senso positivo. Da parte sindacale proseguiremo con la mobilitazione per un intervento che ristabilisca almeno un trattamento equo tra pensionati e lavoratori.

Cordiali saluti.

Le Segreterie Nazionali